



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che colloca il direttore generale tra gli organi dell'Università;

VISTO il Decreto Interministeriale del 23 maggio 2001 con il quale sono stati determinati specifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle Università ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 315 che ha fissato per il triennio 2011-2013, i criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori generali delle Università, in conformità ai criteri e parametri stabiliti con il DI del 23 maggio 2001;

CONSIDERATO che la retribuzione annua lorda della posizione di vertice di un Dirigente di II fascia del Comparto Università, gerarchicamente subordinata a quella del Direttore generale, comprensiva dell'indennità di posizione, così come previsto dal CCNL della Dirigenza Universitaria per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, è quantificabile in circa € 95.500.

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la sostituzione della figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali mediante il conferimento dell'incarico da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile cui attribuire un trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati;

TENUTO CONTO che l'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto tra l'altro che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono





Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare;

CONSIDERATO che l'art. 2 del Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011, n. 315, ha stabilito che con successivo decreto, al termine del triennio 2011 – 2013, verranno definiti nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle università.

TENUTO CONTO che le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono state prorogate fino al 2014 ai sensi del D.P.R. 4/11/2013 n.122;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto legge del 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23/6/2014 n. 89, il limite massimo del trattamento economico del personale pubblico è fissato nella misura di € 240.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, riferito al livello retributivo del primo presidente della Corte di cassazione;

VISTO l'art. 24 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

RITENUTA la necessità di definire a decorrere dall'anno 2017 nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico della figura di Direttore generale delle Università e delle Istituzioni ad ordinamento speciale statali.

DECRETA

Art. 1

1. Il trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale è fissato nelle sei fasce di cui all'articolo 2, tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:

➤ Importo del Fondo di finanziamento ordinario dell'anno precedente;

FFO (milioni euro)	PUNTI
fino a 15 milioni	10
da 15,001 milioni a 30 milioni	20
da 30,001 milioni a 60 milioni	30
da 60,001 milioni a 120 milioni	40
da 120,001 milioni a 180 milioni	50
da 180,001 milioni a 280 milioni	65
oltre 280 milioni	75

➤ unità di personale di ruolo (professori, ricercatori a tempo indeterminato e a determinato, personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato) in servizio al 31.12 dell'anno precedente;





Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

PERSONALE	PUNTI
fino a 200	10
da 201 a 400	20
da 401 a 700	30
da 701 a 1000	40
da 1001 a 1500	50
da 1501 a 2000	60
oltre 2000	70

- numero di studenti in corso, inclusi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e i dottorandi di ricerca. A tal fine sono presi in considerazione i dati utilizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il calcolo del costo standard per studente in corso del FFO dell'anno precedente e il numero di specializzandi e di dottorandi di ricerca al 31/12 dell'anno precedente.

STUDENTI	PUNTI
fino a 4.000	10
da 4.001 a 8.000	20
da 8.001 a 14.000	30
da 14.001 a 20.000	40
da 20.001 a 30.000	50
da 30.001 a 40.000	60
oltre 40.000	70

- presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

MEDICINA	PUNTI
SI	20
NO	0

Art. 2

1. Sulla base dei criteri e punteggi di cui all'art.1 e in relazione al totale del punteggio raggiunto viene determinata la fascia di appartenenza e la retribuzione annua lorda minima e massima, comprensiva della tredicesima mensilità, del trattamento stipendiale del Direttore generale come indicato nella seguente tabella.

FASCIA	PUNTEGGIO TOTALE	RETRIBUZIONE MINIMA	RETRIBUZIONE MASSIMA
1^	Superiore a 190	€ 173.000	€ 183.000
2^	da 166 a 190	€ 160.000	€ 172.000
3^	da 141 a 165	€ 147.000	€ 159.000
4^	da 121 a 140	€ 131.000	€ 146.000
5^	da 101 a 120	€ 115.000	€ 130.000
6^	fino a 100	€ 102.000	€ 114.000

2. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 1, la competente Direzione generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca comunica annualmente ad ogni ateneo i dati da prendere in considerazione.





Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

3. Entro l'intervallo della rispettiva fascia di riferimento, la determinazione della retribuzione da corrispondere al Direttore Generale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Rettore, tenendo conto del profilo professionale del soggetto individuato e dell'esperienza professionale posseduta.
4. Al Direttore Generale, in aggiunta alla retribuzione stipendiale, compete una retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
5. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito al direttore generale dall'Università presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
6. Nel corso della durata del contratto il trattamento economico attribuito può essere rivisto, con le stesse modalità di cui al comma 3, in caso di cambio di fascia di appartenenza a seguito di verifica dei criteri e applicazione dei parametri di cui all'articolo 1.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al quadriennio 2017 – 2020 e sono comunque confermate per gli anni successivi fino all'emanazione del decreto di modifica delle medesime.
8. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 restano in vigore le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011, n. 315.
9. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico delle singole amministrazioni universitarie.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma,

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Valeria Fubeli

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Paolo Bonaiuti

